

D.L. 1-9-2008 n. 137 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" convertito in legge con modificazioni dalla L. 30-10-2008 n.169 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2008, n.256

Estratto

Art.7

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[Omissis]

E m a n a

il seguente decreto-legge:

[Omissis]

Art. 7. Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia (1)

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.» (2)

(1) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169.

[Omissis]
